

**CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE  
DI  
BOLZANO**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)**

**2026-2028**

## SOMMARIO

### **1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

- 1.1. Ambito oggettivo: il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 e l'ampio concetto di "corruzione nella P.A."
- 1.2. Ambito soggettivo: l'applicazione della Legge 190/2012 agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali
- 1.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPCT
- 1.4. Finalità e destinatari del PTPCT

### **2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO**

- 2.1. Il CND di Bolzano: il contesto esterno e la struttura organizzativa interna
- 2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze
- 2.3. Ente di diritto privato in controllo
- 2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano
- 2.5. La mappatura dei processi

### **3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

- 3.1. Il registro degli eventi rischiosi

### **4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

- 4.1. Osservazioni generali - Individuazione e programmazione delle misure generali e specifiche
- 4.2. Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica
- 4.3. Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo
- 4.4. Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile
- 4.5. Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

### **5. MONITORAGGIO E RIESAME**

- 5.1. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure - Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema - Aggiornamento del PTPCT

### **6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE**

### **7. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**

- 7.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione
- 7.2. Compiti del Consiglio
- 7.3. Processo di attuazione della trasparenza
- 7.4. La sezione "Amministrazione trasparente"
- 7.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione
- 7.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione
- 7.7. Accesso civico

### **8. ALLEGATI**

## **1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

### **1.1. Ambito oggettivo: il sistema di prevenzione della corruzione impostato dalla Legge 190/2012 e l'ampio concetto di “corruzione nella P.A.”**

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta la disciplina delle misure per limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio e comunque contrari alla legalità all'interno delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, e dei soggetti comunque esercenti pubbliche funzioni o svolgenti attività di pubblico interesse.

La Legge 190/2012 disciplina:

- la strategia nazionale di prevenzione della corruzione nelle P.A. centrali e territoriali;
- i soggetti istituzionali deputati a coordinare le modalità di prevenzione e contrasto alla corruzione;
- la riforma del codice penale e di quello civile al fine di inasprire la lotta alla corruzione.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse.

La *mission* della Legge 190 è la prevenzione dell'illegalità ovunque venga esercitata azione amministrativa. La Legge 190, cioè, rilancia il principio di legalità nel suo significato più profondo, ossia di finalizzazione dell'azione amministrativa al puro raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico specificato nella legge, scuro dall'inquinamento da parte di interessi privati. È la separazione fra interesse privato e *res publica* che costituisce il *fil rouge*, il minimo comune denominatore, sotteso alla Legge 190 e ai suoi strumenti attuativi.

A seguito dell'esercizio delle deleghe contenute nella Legge 190/2012, sono stati adottati, infatti, i seguenti decreti/strumenti attuativi:

- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

Il concetto di "corruzione nella p.a." assunto dalla Legge 190 è precisato dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) è alquanto ampio, e va ben oltre quello penalistico.<sup>(\*)</sup> A livello internazionale e nazionale il fenomeno

---

(\*) I reati dai quali è possibile evincere la nozione (penalistica) di corruzione, assunta nell'ordinamento italiano, sono: peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 318 c.p., corruzione per l'esercizio della funzione); indebita ricezione, o accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.,

corrittivo in senso stretto comprende comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. E' opportuno precisare che nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater del codice penale), ma comprende anche reati e atti che la legge definisce "condotte di natura corruttiva". L'ANAC, con delibera n. 215 del 2019, ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che comprende tutti quelli di cui agli articoli 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Negli anni successivi all'entrata in vigore della L. 190, il concetto di "corruzione nella P.A.", nelle elaborazioni definitorie datene a livello internazionale - in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116) - e nazionale - prima dal DFP (Dipartimento Funzione Pubblica) e poi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - ha subito un progressivo ampliamento. Nel PNA 2013, infatti, si affermava che esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; e si precisava che le situazioni rilevanti, però, sono più ampie della fattispecie penalistica, e sono tali da abbracciare non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A./ente pubblico (disciplinati nel Titolo II, Capo I, del c.p.), ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite o l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Si è poi successivamente specificato che vi rientrano quindi anche situazioni di "*maladministration*", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti. In conclusione, va sottolineato che dagli accordi internazionali, dalle disposizioni legislative e dai PNA si evince una **nozione estesa di "corruzione nella pubblica amministrazione/ente"**, che va identificata con qualsiasi atto o comportamento (attivo o omissivo) contrario al principio di imparzialità nello svolgimento di attività di pubblico interesse – qual è quella svolta da un Consiglio notarile distrettuale –, fino a comprendere anche forme di *maladministration*, termine che stigmatizza tutte quelle condotte che, semplicemente, possono incidere negativamente sul buon andamento, sull'efficienza, sulla correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini e generare, in senso lato, un malfunzionamento.

La Legge 190/2012 impone una pianificazione di adeguate misure di prevenzione e contrasto alla "corruzione"/*maladministration* in ogni amministrazione pubblica o ente comunque obbligato, attraverso l'elaborazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), anche sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA emanato dall'ANAC. In particolare, con il PNA 2019 sono stati rivisti e consolidati in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date in precedenza relativamente alla parte generale del PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, fermo rimanendo che le indicazioni del PNA non dovrebbero portare all'introduzione di adempimenti e controlli formali con

---

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); abuso, da parte del pubblico ufficiale, della sua qualità o dei suoi poteri, nell'indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio, omissione (art. 328 c.p.); traffico illecito di influenze (art. 346-bis c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 -bis c.p.). Le pene per i predetti reati sono state recentemente inasprite dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

conseguente aggravio burocratico, ma sono da intendere in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni.

Il PTPCT ha la finalità di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali e rappresenta per ciascun ente il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. Consiste in una pianificazione di attività, cioè di misure di prevenzione del rischio operativo di *maladministration* dei processi organizzativi dell'ente, misure di natura prevalentemente organizzativa. Tale pianificazione richiede una fondamentale fase preliminare di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare sia l'organizzazione che soprattutto le competenze dell'ente (le sue regole e le sue prassi di funzionamento), in termini di "possibile esposizione" al fenomeno di *maladministration* (è l'analisi del rischio operativo). Tale funzione programmatica ha assunto un valore ancora più incisivo a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, dovendo esso necessariamente prevedere gli obiettivi strategici sia di trasparenza che degli altri strumenti di prevenzione della *maladministration*, che vanno fissati dall'organo di indirizzo (che nel caso del CND di Bolzano è il Consiglio): l'elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, oggi, il più diretto coinvolgimento (con conseguente responsabilità) del Consiglio in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

Basandosi sull'analisi del contesto interno ed esterno e dei processi organizzativi di competenza dell'ente – analisi che richiede l'individuazione del livello di rischio dei singoli processi o loro fasi, individuato in relazione a vari fattori, tra cui anche la maggiore o minore discrezionalità del processo o fase – il PTPCT pianifica misure da implementare per la prevenzione, partendo dai processi valutati a maggior rischio.

Negli aggiornamenti del PTPCT, fondamentale diviene, poi, l'accertamento/monitoraggio circa l'applicazione della misura e, soprattutto, circa l'efficacia della misura scelta, e da quest'ultima analisi discende l'eventuale aggiustamento/implementazione del piano.

Il PTPCT contiene:

- l'analisi del contesto esterno e interno;
- la mappatura dei processi;
- l'individuazione dei processi (o loro fasi) a rischio corruttivo e la valutazione dei rischi;
- l'individuazione per ogni processo degli interventi per ridurre i rischi (le c.d. misure di trattamento specifiche);
- la programmazione delle iniziative di formazione;
- l'individuazione dei soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione;
- la programmazione del monitoraggio e aggiornamento del Piano stesso;
- l'individuazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle altre misure generali (di carattere trasversale) previste dalla Legge 190/2012 e dai suoi decreti attuativi;
- l'individuazione delle misure di trasparenza.

Il soggetto deputato alla predisposizione, al monitoraggio e all'aggiornamento del PTPCT è in primo luogo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), stabilendo che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in un unico atto tutta la programmazione, finora prevista in piani differenti, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e della legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, i seguenti documenti sono assorbiti dal PIAO: Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) e Piano delle azioni concrete (PAC); Piano per Razionalizzare l'utilizzo delle Dotazioni Strumentali (PRSD); Piano della Performance (PdP); Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA); Piano di Azioni Positive (PAP).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 30 giugno 2022, n. 132, le amministrazioni con alle dipendenze meno di cinquanta dipendenti devono approvare il PIAO secondo le seguenti modalità semplificate:

"1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di validità della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo."

Disponendo il CND di Bolzano di meno di 50 dipendenti, ove sia obbligato a redigere il PIAO, dovrebbe redigere il PIAO semplificato basandosi sullo schema tipo allegato al citato D.P.C.M n. 132/2022, salvo quanto precisato al successivo paragrafo 1.2.

## **1.2. Ambito soggettivo: l'applicazione della Legge 190/2012 agli ordini professionali e ai Consigli Notarili Distrettuali**

Già prima dell'emanazione del D.Lgs. 97/2016, il Consiglio Notarile Distrettuale (CND) di Bolzano, nel prendere atto dell'orientamento espresso dall'ANAC nei suoi atti, aveva proceduto, con delibera del 10 dicembre 2015, alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e all'avvio delle attività correlate agli adempimenti in materia e, nonostante le molteplici difficoltà di ordine applicativo, aveva adottato con delibera del 28 gennaio 2016 un proprio PTPC per il triennio 2016-2018.

Successivamente, l'art. 3 del D.Lgs. 97/2016 ha sostituito il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 come segue: "Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione". Lo stesso citato art. 3 ha, inoltre, introdotto il nuovo art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, il quale stabilisce quanto segue: "1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; ...". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, pertanto, si è resa espressamente applicabile agli ordini professionali – e dunque ai Consigli Notarili Distrettuali – la disciplina prevista dal D.Lgs. 33/2013, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con la precisazione che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, "in quanto compatibile".

L'ANAC con la delibera n. 782 del 7 ottobre 2020 ha precisato quanto segue: "Con riferimento alla questione in esame la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministeri della Salute e della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis Cass., Sez. I, n. 21226 del 14.10.2011). Sulla questione è intervenuta più volte anche l'Autorità la quale, riconosciuta la natura di enti pubblici non economici agli ordini ed ai collegi professionali, ha ritenuto applicabili agli stessi le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati (delibera n. 145/2014, delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, delibera n. 1244 del 29 novembre 2017; più recentemente delibera n. 648 del 10 luglio 2019 – tutte disponibili sul sito istituzionale). [...] Ne consegue che il Consiglio provinciale dell'Ordine dei *omissis* di *omissis* può essere annoverato nella categoria degli enti pubblici non economici ai quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 39/2013."

Successivamente, l'ANAC con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha precisato in una logica di semplificazione gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e collegi professionali, tenendo conto dei principi di compatibilità, della riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, alla semplificazione degli oneri per gli ordini e collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio della proporzionalità, della semplificazione attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare nonché dell'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali. In tal modo, l'ANAC ha espressamente rilevato alcuni obblighi di pubblicazione non compatibili (con conseguente esclusione dell'obbligo di pubblicare i relativi dati), rivisto i termini di aggiornamento dei dati da pubblicare, individuato i dati che possono essere pubblicati mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti di contenuto analogo ovvero mediante rinvio alla pubblicazione effettuata da parte degli ordini e collegi nazionali nonché riformulato i contenuti di alcuni dati da pubblicare. Inoltre, con la stessa delibera è stato stabilito che gli ordini e collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti possano:

a) adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, ove non si siano verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni

amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;

b) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, della legge 190/2012 (a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive) e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici;

c) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Tali semplificazioni sono applicabili dalla data di pubblicazione della predetta delibera n. 777 sul sito istituzionale dell'ANAC (ossia dal 14 dicembre 2021).

In ordine all'obbligo di redazione del PIAO, a seguito dei dubbi di inclusione degli ordini e collegi professionale tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le quali ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, sono obbligate a redigere il PIAO, ANAC, con nota di riscontro di data 14 novembre 2022, prot. N. 2022-0088372, inviata all'Ordine degli Avvocati di Novara, ha chiarito che gli ordini e collegi professionali non sono tenuti alla redazione del PIAO "ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001". Inoltre, con il PNA 2022, ANAC ha stabilito che sono tenuti ad adottare il PTPCT (e non il PIAO) gli ordini professionali "se non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e trasparenza". Detti provvedimento vanno nella stessa direzione della sentenza n. 14283/2022, con la quale il TAR Lazio ha escluso per gli ordini professionali l'obbligo di inviare al MEF i dati su consistenza e spese per il personale.

Successivamente, l'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013 è stato modificato dall'art. 12-ter, comma 1, del D.L. 75/2023 come segue: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001."

Infine, il Consiglio Nazionale del Notariato, inviando ai Consigli Notarili Distrettuali una tabella ricognitiva degli adempimenti degli ordini professionali alla luce del decreto legge 75/2023, quale Allegato 1) al prot. N. 1353/2023, ha ritenuto non applicabile ai Consigli notarili l'obbligo di redigere il PIAO, a causa dell'assenza nella legge dell'espresso riferimento agli Ordini professionali.

Pertanto, ai sensi dei citati provvedimenti e comunicazioni, il Consiglio notarile non risulta obbligato a redigere il PIAO, ma continua a redigere il PTPCT.

### **1.3. Metodologia utilizzata per la redazione del PTPCT**

Per la gestione dei rischi corruttivi, la Legge 190/2012 e la relativa normativa di attuazione prevedono la pianificazione di misure generali (definite anche “obbligatorie” in quanto fissate dalla legge e dal PNA) e specifiche di trattamento del rischio, previa analisi e mappatura dei processi nonché identificazione e valutazione del rischio. I PNA ne disciplinano i dettagli e forniscono indicazioni metodologiche concrete da seguire, che sono state da ultimo riviste e consolidate nei PNA 2019, 2022 2025 e relativi Allegati.

Di conseguenza, nella redazione del piano, il CND, nei limiti della compatibilità con la propria struttura, le proprie dimensioni e risorse, ha cercato di tenere conto dei principi strategici (coinvolgimento dell'organo di indirizzo; cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio; collaborazione tra amministrazioni), metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma; gradualità; selettività; integrazione; miglioramento e apprendimento continuo) e finalistici (effettività; orizzonte del valore pubblico) precisati negli ultimi PNA.

Si è cercato di coinvolgere il più possibile tutta la struttura del CND, ossia l'organo di indirizzo (i componenti del Consiglio notarile) e la Segreteria (le due dipendenti), in tutte le fasi della gestione del rischio (ossia nelle fasi dell'analisi del contesto e dei processi, della valutazione del rischio, del trattamento del rischio nonché del monitoraggio), anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. Pertanto, le fasi di analisi del contesto e mappatura dei processi, valutazione degli eventi rischiosi, elaborazione delle misure specifiche di trattamento del rischio e programmazione della loro applicazione e del loro monitoraggio nonché della stesura stessa del presente piano sono state affrontate coinvolgendo l'intera struttura del CND. In particolare, le relative schede sono state predisposte da parte del RPCT in forma digitale, trasmesse ai componenti del Consiglio notarile e della Segreteria via e-mail, i quali hanno quindi avuto modo di collaborare, esaminare la documentazione e formulare le loro osservazioni. Ciò in ossequio al metodo della partecipazione e della condivisione che è stato seguito, sin dall'inizio, in ogni attività finalizzata al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola in tre macro-fasi, ossia la fase dell'analisi del contesto, la fase della valutazione del rischio e la fase del trattamento del rischio.

Per poter utilmente definire le misure di gestione e trattamento del rischio, è indispensabile preventivamente **analizzare il contesto** sia esterno che interno dell'ente e definire i processi, appunto, che ne caratterizzano il funzionamento, individuando i possibili rischi operativi di *maladministration*, tenendo presente l'ampia nozione di *corruzione* declinata nel PNA.

Al fine di adottare una razionale pianificazione di prevenzione della *maladministration* è necessario, dunque, procedere a una adeguata **mappatura dei processi**. Tale mappatura consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La fase di analisi del contesto e mappatura dei processi è descritta più dettagliatamente al successivo punto 2.

Alla mappatura dei processi consegue la **valutazione del rischio**, che consiste nella ricerca, identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi operativi ipotetici. Tale fase è descritta al successivo punto 3.

Alla fase di valutazione del rischio fa, quindi, seguito il **trattamento del rischio**, che comprende l'identificazione e la programmazione delle misure di trattamento del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per ridurre le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente. Tale fase è descritta al successivo punto 4.

Il prodotto finale del lavoro di analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio e trattamento del rischio è riassunto nei fondamentali allegati "A", "B" e "C".

Quanto alla valutazione circa l'efficacia delle misure di trattamento programmate (e il loro eventuale riesame), ciò avviene a seguito del monitoraggio della loro attuazione, attuato sempre mediante il coinvolgimento dei membri del Consiglio e della Segreteria. Il monitoraggio consente di tenere conto dei relativi risultati ai fini della redazione del successivo PTPCT.

Infine, l'approvazione del piano è avvenuta dopo un procedimento di consultazione pubblica e mediante approvazione in doppio passaggio, come suggerito dal PNA: il primo schema del PTPCT con relativi allegati è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio notarile (nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione) ed è stato inviato ai membri del Consiglio notarile (unico organo di indirizzo politico del CND) via e-mail per una prima consultazione e approvazione; successivamente il PTPCT definitivo con i relativi allegati viene sottoposto all'approvazione del Consiglio notarile nella sua prima riunione dell'anno. A seguito del predetto procedimento di consultazione pubblica, non sono pervenuti suggerimenti od osservazioni, pertanto il PTPCT non ha subito variazioni sostanziali a seguito di tale procedimento.

Il PTPCT ha validità triennale (2026-2028). Essendo un documento programmatico, per sua natura dinamico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPCT sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Peraltro, sia il sopra citato art. 6 del D.P.C.M. 132/2022, relativamente alle pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti (tra le quali ricade il CND di Bolzano), sia la sopra citata delibera dell'ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, relativamente agli ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti (tra i quali pure ricade il CND di Bolzano), prevedono delle semplificazioni al riguardo, stabilendo che, ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, i predetti ordini e collegi professionali possano adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti, di ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero di modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico, nonché, come precisato nel PNA 2022, ove non siano state modificate le altre sezioni dell'eventuale PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Pertanto, la prossima conferma è prevista entro il 31 gennaio 2027, ma il Consiglio si riserva di approvare un aggiornamento del piano, se del caso anche infra-annuale, laddove le citate condizioni non fossero verificate oppure si evincesse la poca adeguatezza del piano alla realtà del CND di Bolzano, in particolare scaturita dall'attività di reportistica, e se ne valutasse l'urgenza tale da non consentire l'attesa dell'aggiornamento triennale, ovvero laddove sopraggiungessero novità normative o ulteriori indicazioni da parte dell'ANAC.

In ogni caso, nell'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

#### **1.4. Finalità e destinatari del PTPCT**

Il presente piano è finalizzato, tra l'altro, a:

- determinare la consapevolezza in capo ai destinatari che il verificarsi di fenomeni corruttivi espone l'Ente a gravi rischi, in special modo sotto il profilo dell'immagine pubblica, e può produrre conseguenze penali e disciplinari a carico dell'autore;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, sollecitando il RPCT ad ogni modifica del Piano utile ai fini del suo rafforzamento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ente e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su possibili conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013.

Destinatari del piano sono:

- i componenti del CND;
- il personale del CND, a tempo indeterminato e determinato;
- i consulenti e i collaboratori del CND;
- i titolari di contratti pubblici;
- coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse del CND.

Il RPCT propone al Consiglio l'aggiornamento del piano (triennale, annuale ovvero infra-annuale in caso di urgenza), sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la PA o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni/competenze, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente piano.

La violazione delle predette misure è sanzionata in modo graduale, tenuto conto del ruolo e delle competenze del soggetto che pone in essere la violazione, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 16 del D.P.R. 62/2013:

- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei Consiglieri, il RPCT comunica il fatto al Consiglio, per le determinazioni del caso, e quest'ultimo delibera i provvedimenti da adottare; l'autore della violazione avrà l'obbligo di astenersi dalle attività correlate all'adozione dei previsti provvedimenti;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte dei dipendenti e degli altri soggetti obbligati all'osservanza del presente Piano, si configura un'ipotesi di illecito disciplinare, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 14 della Legge 190/2012, e il RPCT comunica il fatto al Consiglio, il quale delibera in ordine ai provvedimenti da adottare;
- nel caso di ipotizzata violazione da parte di soggetto esterno al Consiglio, vengono attivate le clausole contrattuali volte a dare rilevanza a tali comportamenti ai fini della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.

Le eventuali responsabilità previste dalla Legge 190/2012 in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al Consiglio che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC (art. 15 del D.Lgs. 39/2013). Devono inoltre essere segnalate all'ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, comma 7, della Legge 190/2012).

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

## **2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO**

### **2.1. Il CND di Bolzano: il contesto esterno e la struttura organizzativa interna**

La struttura territoriale nazionale del Notariato si articola in 92 Consigli notarili distrettuali cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili). I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile, che opera in autonomia.

Il Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano è competente per il Distretto notarile coincidente con il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Il Distretto notarile di Bolzano comprende attualmente 47 sedi notarili, alcune delle quali sono vacanti.

Il CND, oltre a tenere relazioni istituzionali con gli altri organi del Notariato (Consiglio Nazionale del Notariato, altri CND, Cassa Nazionale del Notariato, Co.Re.Di., Fondazione del Notariato), nell'esercizio delle sue funzioni, infra meglio descritte, entra in contatto anche con altri organi della pubblica amministrazione ed enti pubblici e privati, come ad esempio l'Ufficio del Libro fondiario, l'Ufficio del Catasto, l'Agenzia delle Entrate, il Tribunale, l'Agenzia CasaClima, associazioni di categoria anche locali (come il Centro tutela consumatori e utenti).

I rapporti con i cittadini sono legati ad attività istituzionali, come l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'iscrizione nel ruolo dei notai, la concessione del patrocinio per annuale iniziative scientifiche e culturali, provvedimenti interessanti direttamente i notai del Collegio (come, ad esempio, il rilascio di permessi di assenza, la nomina di notai depositari, delegati o coadiutori, la vigilanza e le ispezioni).

Il CND di Bolzano è composto da 7 notai, eletti dai notai esercenti nel Distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

L'attuale assetto organizzativo attualmente prevede le seguenti strutture:

- A) CONSIGLIO (composto da 7 notai)
- B) SEGRETERIA (due dipendenti, entrambe part-time)

Va segnalato che nel CND di Bolzano non vi sono dirigenti e, date le dimensioni ridotte dello stesso, non si prevede la nomina di referenti. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legge a carico di dirigenti fanno capo a tutti i componenti del CND e alle dipendenti.

Inoltre, va precisato che, non essendovi dirigenti, ogni decisione è presa direttamente mediante delibera dell'organo di indirizzo (Consiglio notarile) ovvero, ove previsto dalla legge, dal Presidente del Consiglio notarile, per cui l'organo di indirizzo di fatto esercita il controllo diretto sull'intera attività svolta.

## 2.2. Il CND di Bolzano: le sue competenze

Il CND svolge le seguenti attività istituzionali in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme di settore vigenti:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;
- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, se richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salvo l'approvazione del collegio;
- vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato (CNN) secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della Legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal CNN ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il CND promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare avanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), ai sensi dell'art. 153 della Legge 89/1913, recante "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il

distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede. Nella circoscrizione territoriale del Triveneto è istituita una Co.Re.Di. con sede presso il Consiglio notarile distrettuale di Venezia, la quale è competente per i territori delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Inoltre, il CND svolge una serie di attività di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

### **2.3. Ente di diritto privato in controllo**

Al CND di Bolzano spetta la nomina di due rappresentanti in seno al *Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie* (in breve *Comitato Triveneto*), ente di diritto privato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato “si propone di rafforzare l’organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l’efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato” (art. 2 dello Statuto).

Al *Comitato Triveneto* non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto ente di diritto privato con bilancio non superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il CND di Bolzano è comunque tenuto a pubblicare i seguenti dati relativi al *Comitato Triveneto*: denominazione, misura della partecipazione del CND, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio del CND, numero dei rappresentanti del CND negli organi di governo del Comitato, eventuale trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore del Comitato e relativo trattamento economico complessivo.

### **2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del CND di Bolzano**

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza. Di norma, l’organo di indirizzo individua il RPCT tra i dirigenti amministrativi in servizio o, in mancanza di dirigenti, tra il personale di profilo non dirigenziale in possesso di idonee competenze.

Considerato che il CND di Bolzano non dispone di personale con profilo dirigenziale e che le uniche due dipendenti di profilo non dirigenziale sono prive di idonee competenze in materia, il Consiglio nomina RPCT uno dei propri componenti privo di deleghe gestionali.

Con delibera del 19 marzo 2020, il CND di Bolzano ha proceduto alla nomina del RPCT nella persona del consigliere Peter Niederfriniger.

Ai sensi della Legge 190/2012, il RPCT predispone il PTPCT e lo propone per l’approvazione in doppio passaggio al Consiglio (unico organo di indirizzo politico del CND), ne verifica l’efficace attuazione e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente, e comunque ne propone l’aggiornamento ovvero la conferma annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Ad avvenuta approvazione il RPCT carica il PTPCT sulla Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui PTPCT dell’ANAC.

Il RPCT svolge inoltre un'attività di controllo sull'adempimento da parte del CND di Bolzano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Egli riceve le richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il RPCT si relaziona con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), al fine di rendere coordinata e omogenea l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione in tutte le articolazioni territoriali dell'Ordine professionale della categoria notarile.

Tutti i componenti del Consiglio e i dipendenti del CND sono tenuti a partecipare a percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c), della Legge 190/2012) nonché a fornire le informazioni occorrenti per redigere il PTPCT.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT presenta e trasmette al Consiglio una relazione recante i risultati dell'attività svolta (art. 1, comma 14, seconda parte, della Legge 190/2012) utilizzando l'apposito modulo generato e caricato sulla Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT e la pubblica sul sito internet del CND ([www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it)).

## **2.5. La mappatura dei processi**

Come anticipato, al fine di adottare una razionale pianificazione di prevenzione della *maladministration* è necessario procedere a una adeguata mappatura dei processi che consenta l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo gli ultimi PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse (*input*) in un *output* destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Per effettuare la mappatura dei processi del CND e le conseguenti attività di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, il RPCT si avvale della collaborazione dell'intero Consiglio e delle dipendenti del CND, secondo l'insegnamento dell'ANAC, secondo le modalità sopra descritte.

La mappatura dei processi concretamente si articola nelle fasi dell'identificazione (che porta alla creazione dell'elenco completo dei processi relativi all'intera attività dell'amministrazione, mediante la rilevazione e classificazione delle attività secondo "aree di rischio" omogenee), della descrizione (che riguarda le modalità di svolgimento del processo, mediante una breve descrizione delle finalità, della sequenza delle attività e delle responsabilità con individuazione dei soggetti responsabili) e della rappresentazione (che porta alla rappresentazione degli elementi rilevati nelle due fasi precedenti). Al riguardo è stata scelta la rappresentazione in forma tabellare, tenendo conto del suggerimento dei PNA 2019 di includere solo gli elementi strettamente funzionali allo svolgimento delle fasi successive del processo di gestione del rischio (valutazione e trattamento).

La mappatura dei processi del CND è stata originariamente effettuata nel quadro della predisposizione del PTPCT relativo al triennio 2016-2018, coinvolgendo, a partire dal 10 dicembre 2015, tutti i componenti del Consiglio attraverso la predisposizione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione nei giorni successivi alla seduta del 10 dicembre 2015, di una tabella elettronica, condivisa tramite *cloud* e via e-mail e quindi via implementata con l'apporto di tutti i componenti del CND e della Segretaria. Negli anni successivi fino a oggi questa originaria mappatura dei processi è stata ripetutamente oggetto di integrazioni e precisazioni.

Peraltro, anche relativamente alla mappatura dei processi, sia il sopra citato art. 6 del D.P.C.M. 132/2022, relativamente alle pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti (tra le quali ricade il CND di Bolzano), sia la sopra citata delibera dell'ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, relativamente agli ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti (tra i quali pure ricade il CND di Bolzano), prevedono delle semplificazioni, stabilendo che i predetti ordini e collegi professionali, nell'identificare le aree a rischio corruttivo, possano limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono eterogenee, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza.

Inoltre, con il PNA 2022 è stato specificato che, sempre per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, si ritiene, in una logica di semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere - di indicare le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure: processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali (in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea); processi direttamente collegati a obiettivi di performance; processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

IL PNA 2025, nel ribadire tali indicazioni, ha ulteriormente chiarito che la mappatura "semplificata" dei processi nei termini anzidetti deve considerarsi applicabile anche agli enti con meno di 50 dipendenti che adottano il PTPCT che potranno prioritariamente concentrare l'attenzione sui processi ricadenti in quelle aree di rischio che risultino, in sostanza, coincidenti a quelle indicate dal legislatore con riferimento al PIAO. Si tratta, in particolare, delle aree:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni;
- contratti pubblici;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, corrispondente a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

- acquisizione e gestione del personale, corrispondente a concorsi e prove selettive.

Pertanto, la mappatura dei processi del CND di Bolzano è stata rivista tenendo conto delle disposizioni di cui sopra e appurato che all'interno del CND non risultano presenti processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali, né processi direttamente collegati a obiettivi di performance. In particolare, nelle attività di mappatura, valutazione e trattamento si è tenuto conto delle tre aree di rischio specifiche per gli ordini e collegi professionali, e precisamente:

1. *Formazione professionale continua*. Per il CND quest'area risulta a rischio particolarmente basso. Infatti, la formazione professionale è realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato mediante la Fondazione Italiana del Notariato. È a tali enti che spettano l'esame e la valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti, nonché la vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione.

I compiti attribuiti ai Consigli notarili distrettuali dal Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013, consistono in attività meramente operative e non discrezionali, come la registrazione dei crediti formativi nella banca dati e la verifica dei casi di dispensa dall'obbligo di formazione permanente, sulla base di criteri oggettivi e codificati dal citato Regolamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi di formazione sul territorio, si dà atto che dal 2016 è attiva a Bolzano l'associazione culturale *Studiorum*, la quale promuove eventi di formazione specificamente dedicati ad argomenti di interesse notarile, riconosciuti dalla Fondazione Italiana del Notariato come idonei all'attribuzione di crediti formativi professionali. Pertanto, considerato che l'offerta formativa notarile nel proprio Distretto appare adeguata sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo, il CND di Bolzano attualmente non ha necessità di farsi promotore di ulteriori eventi formativi.

Inoltre, si precisa che il CND di Bolzano da anni organizza periodicamente eventi formativi sia in materia di deontologia che in materia di antiriciclaggio, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. Da ultimo, in data 19 marzo 2025 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra Consiglio Nazionale del Notariato e Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio, il quale prevede che i Consigli notarili distrettuali organizzino degli incontri in materia di antiriciclaggio, ai quali partecipano membri della GDF.

2. *Rilascio di pareri di congruità*. Nella seduta del 9 giugno 2016 il CND di Bolzano ha approvato un proprio "Regolamento per il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi", adottato quale misura di prevenzione del rischio sulla base del PTPC 2016-2018, misura che appare idonea a ridurre adeguatamente la possibilità di eventi rischiosi.
3. *Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici*. Non è previsto da alcuna norma che il CND di Bolzano possa venire interpellato per la nomina, a qualunque titolo, di notai ai quali conferire incarichi.

A seguito dell'aggregazione dei processi, nel presente piano risultano le seguenti "aree":

- aree generali: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive;
- aree ulteriori (altre aree che fanno riferimento alla peculiare organizzazione dell'ente e alle attività proprie del medesimo): Formazione professionale continua; Rilascio di pareri di congruità;

Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici; Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio; Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; Incarichi e nomine.

Il risultato della mappatura dei processi è rappresentato in forma tabellare nell'Allegato "A" al presente piano.

### **3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

#### **3.1. Il registro degli eventi rischiosi**

La mappatura dei processi, sopra descritta, consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. Alla mappatura dei processi consegue quindi la valutazione del rischio, che consiste nella ricerca, identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi operativi ipotetici. Tali attività consentono di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (di trattamento del rischio). Per evento rischioso si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguitamento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguitamento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Anche questa fondamentale macro-fase della valutazione dei rischi è stata condotta coinvolgendo l'intera struttura del CND, ossia i componenti del Consiglio e della Segreteria.

L'attività di identificazione dei rischi richiede che per ciascun processo (o eventualmente sua fase) siano fatti emergere i possibili rischi operativi di *maladministration*. Questi emergono considerando – come è stato fatto - il contesto esterno (cioè i rapporti fra il CND e PP.AA. o altri enti oppure associazioni di categoria anche locali) e interno all'ente (cioè considerando la struttura organizzativa, ma anche altri fattori, come, ad es., eventuali precedenti procedure disciplinari o giudiziarie, peraltro assenti nella realtà del CND di Bolzano). L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e dell'impatto (ossia delle conseguenze) che il rischio produce, per giungere alla determinazione del livello del rischio, che ne definisce la "pericolosità" per l'ente.

Tenendo in considerazione la dimensione organizzativa ridotta, la struttura semplice e le competenze, risorse e attività limitate del CND, oggetto dell'analisi costituiscono di norma i singoli processi e soltanto in alcuni singoli casi le singole attività che compongono il processo. Non si esclude che successivamente l'analisi si concentri più dettagliatamente su singole attività, ove ciò si dimostri utile in base al monitoraggio eseguito.

Quanto alle tecniche e fonti informative selezionate, accanto alle risultanze delle fasi precedenti (analisi del contesto e mappatura dei processi), l'analisi ha avuto a oggetto soprattutto le risultanze dell'attività di monitoraggio eseguita negli ultimi anni, documenti (utilizzati ovvero prodotti dal Consiglio, come ad esempio i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'assemblea collegiale, documentazione contrattuale, contabile ecc.), colloqui e incontri con i componenti del Consiglio e della Segreteria, mentre non sono stati riscontrati casi di corruzione o segnalazione.

Gli eventi rischiosi così identificati sono poi stati formalizzati e documentati mediante la predisposizione di un registro degli eventi rischiosi, risultante dall'Allegato "B" al presente piano.

L'analisi del rischio consente in primo luogo una più dettagliata analisi dei fattori abilitanti (ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione) e in secondo luogo la stima del

livello di esposizione al rischio seguendo i principi guida sopra richiamati che stanno alla base della redazione dell'intero PTPCT.

Per la stima del livello di esposizione, per la prima volta, nel PTPCT 2021-2023 è stato adottato un approccio valutativo di tipo qualitativo (come suggerito dal PNA 2019), mediante il quale l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri, senza indicazione di termini numerici. A tal fine, come criteri di valutazione (o indicatori di stima del rischio) sono stati adottati il grado di discrezionalità, gli interessi esterni coinvolti, la trasparenza del processo, il grado di attuazione delle misure di trattamento. Dopo aver accertato l'assenza di procedimenti giudiziari e/o disciplinari precedenti o in corso a carico dei dipendenti dell'amministrazione nonché l'assenza di segnalazioni pervenute negli ultimi anni, si è proceduto all'analisi degli ulteriori dati in possesso del CND, sotto il coordinamento del RPCT.

Tali attività hanno consentito la misurazione dei singoli indicatori e la valutazione del relativo livello di esposizione al rischio, utilizzando il suddetto approccio qualitativo. Ciò, infine, ha condotto alla valutazione complessiva finale dei singoli processi o attività oggetto di analisi, con formulazione di un giudizio sintetico.

L'analisi del rischio è fondamentale per la cosiddetta ponderazione del rischio, il cui obiettivo è quello di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione», stabilendo, pertanto, le azioni da intraprendere e le priorità di trattamento dei rischi rilevati, attraverso il loro confronto. In altre parole, l'analisi del rischio consente di ottenere una classificazione degli eventi rischiosi secondo un livello di rischio più o meno elevato, in base al quale stabilire una priorità di intervento/trattamento dei rischi medesimi, attraverso l'associazione al singolo processo di specifiche misure (i processi più ad alto rischio debbono essere presidiati più di altri mediante l'implementazione di misure di prevenzione specifiche; cioè, in altri termini, il livello del rischio definisce la priorità di intervento), oltre che delle misure generali previste per legge. Le misure programmate in ordine ai singoli processi o eventi rischiosi sono già elencate nel registro degli eventi rischiosi, al fine di facilitarne il coordinamento nonché il monitoraggio della loro applicazione ed efficacia.

Per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi, le schede allegate ai precedenti PTPCT vengono continuamente rielaborate e aggiornate, anche al fine di meglio evidenziare i processi maggiormente esposti al rischio di cattiva amministrazione.

## 4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### 4.1. Osservazioni generali - Individuazione e programmazione delle misure generali e specifiche

Alla fase di valutazione del rischio fa seguito la fase del trattamento del rischio, che comprende l'insieme delle attività coordinate per ridurre sia la probabilità che un dato rischio si verifichi sia il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente; fra queste attività, *in primis*, l'individuazione della più idonea misura specifica per la prevenzione/riduzione/eliminazione del rischio. I principi fondamentali utilizzati per una corretta gestione del rischio ai quali si fa riferimento nel presente documento, sono quelli declinati nel PNA e desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management".

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’intera amministrazione o ente; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all’amministrazione di riferimento.

Anche la macro-fase del trattamento dei rischi è stata condotta coinvolgendo l’intera struttura del CND, ossia i componenti del Consiglio e della Segreteria. Concretamente si è cercato di implementare un sistema di misure coerente con i sistemi di controllo presenti, senza creare aggravi dei procedimenti interni, e orientato a valorizzare le strutture di vigilanza già esistenti, in un’ottica di ottimizzazione e coordinamento delle attività di controllo. Inoltre, come suggerito dagli ultimi PNA, si è cercato di evitare controlli meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico, preferendo, al contrario, controlli di tipo sostanziale.

Al riguardo, si è tenuto conto delle indicazioni previste dalla delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, relativamente agli ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti, secondo la quale, nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, bisogna specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione della stessa.

Le misure specifiche di trattamento del rischio individuate sono state suddivise nelle seguenti categorie, già proposte dal PNA 2019 e confermate dai PNA successivi: misure di controllo, misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione, misure di formazione, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di rotazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interessi, misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

In particolare, le criticità rilevate in sede di analisi hanno portato all’individuazione concreta delle misure, tenendo in considerazione la presenza e adeguatezza di misure e/o controlli specifici preesistenti, la capacità di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio, la sostenibilità economica e organizzativa nonché l’adattamento alle caratteristiche specifiche del CND. Tali misure sono state descritte concretamente, anche in relazione ai singoli tipi di processo, indicandone le fasi e modalità di attuazione, i tempi di attuazione, i soggetti responsabili dell’attuazione e gli indicatori e target di monitoraggio. Il risultato è rappresentato in forma tabellare nell’Allegato “C” al presente piano.

Costituiscono, invece, misure “generali” di prevenzione della corruzione, obbligatorie poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull’accesso/permanenza nell’incarico/carica pubblica

- I doveri di comportamento - L’adozione di un codice di comportamento settoriale
- La rotazione straordinaria
- Il conflitto di interessi - L’astensione in caso di conflitto di interessi
- Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell’ANAC
- Inconferibilità e incompatibilità per l’incarico di componente del Consiglio
- L’adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni

- L'adozione di adeguate misure per prevenire la formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA
- Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti
- Divieti *post-employment (Pantoufle/Revolving doors)*: disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)
- I patti d'integrità - Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti
- Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (whistleblower)

Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo

Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile

Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

#### **4.2 Misure di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici - Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica**

Preliminarmente si può osservare che misure sull'accesso/permanenza nell'incarico o nella carica pubblica sono previste da varie disposizioni di legge, tra cui in particolare:

- legge 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in materia di trasferimento del dipendente, sospensione dal servizio ed estinzione del rapporto di lavoro o di impiego;
- dall'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici, in materia di inconferibilità di incarichi;
- dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 19, in materia di conseguenze (incandidabilità, inconferibilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive;
- dall'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- nuovo periodo dell'art. 129, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 7 della legge 7 maggio 2015,

n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, secondo il quale il presidente di ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

- art. 16, comma 1, lett. I-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di rotazione straordinaria.

Inoltre, il CND di Bolzano adotta le seguenti misure in materia di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica.

### **I doveri di comportamento - L'adozione di un codice di comportamento settoriale**

Il CND di Bolzano, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel D.P.R. 62/2013, ha adottato un primo "Codice di comportamento" ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con delibera del 28 gennaio 2016, il cui testo era stato pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del CND ([www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it)).

L'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia di codici di comportamento settoriali con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 e adottato successivamente le Linee Guida con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. A seguito dell'emanazione del D.L. n. 36/2022 (convertito con legge n. 79/2022), il quale prevede l'inserimento nei codici di comportamento di un'apposita sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media da parte dei dipendenti, nonché delle nuove Linee Guida dell'ANAC, il CND di Bolzano ha approvato il nuovo codice di comportamento con delibera in data 15 gennaio 2026, prevedendo anche l'obbligo di formazione obbligatoria in materia di etica pubblica e comportamento etico.

### **La rotazione straordinaria**

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, prevista dall'art. 16, co. 1, lett. I-quater, del D.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione c.d. ordinaria del personale.

Peraltro, come sarà precisato anche al successivo punto relativo alla rotazione c.d. ordinaria, allo stato attuale nel CND di Bolzano la rotazione non è realizzabile per il fatto che ci sono solamente due dipendenti, che svolgono identiche mansioni di segreteria.

### **Il conflitto di interessi - L'astensione in caso di conflitto di interessi**

L'obiettivo di scongiurare qualunque forma di conflitto di interesse, ancorché potenziale, è centrale nella normativa di prevenzione della *maladministration*, tanto da costituire il *fil rouge* di tutte o quasi le misure di prevenzione, quantomeno generali.

La nozione di conflitto di interesse va desunta dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013: "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società*

*o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".* Come specificato più sotto, sull'astensione decide il Consiglio.

Si può configurare un'incompatibilità rispetto:

A) all'ufficio che si ricopre

Esempi al riguardo sono la partecipazione ad associazioni e organizzazioni e gli interessi finanziari di cui all'art. 5 e 6 del Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano o, per i soli dipendenti, l'essere collaboratori di uno studio notarile.

I componenti e i dipendenti del CND, rispettivamente all'atto della nomina o dell'assunzione, nonché i terzi (per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento anche a soggetti esterni) che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano (es. consulenti e collaboratori) al momento della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND.

B) alla singola pratica, in relazione alla quale si bisogna distinguere fra due ipotesi:

B1) l'ipotesi in cui il soggetto non abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale;

B2) l'ipotesi in cui il soggetto abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale, rispetto alla quale l'art. 6-bis della Legge 241/1990, stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In entrambe le ipotesi sub B1) e B2) la regola di condotta è la seguente: segnalazione scritta al Consiglio e astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio.

La violazione del dovere di segnalazione scritta al Consiglio dà luogo a responsabilità disciplinare. La violazione dell'obbligo di astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio nell'ipotesi sub B1) è fonte di responsabilità disciplinare, mentre nell'ipotesi sub B2), dato l'esercizio del potere decisionale, può dar luogo a vizio di legittimità dell'atto assunto con la partecipazione del soggetto che avrebbe dovuto astenersi.

Conformemente quindi a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, e come specificato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), dal PNA e dal Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano, i componenti e i dipendenti del CND, nello svolgimento delle attività istituzionali, e, per via dell'estensione dell'ambito di applicazione del codice di comportamento, anche i soggetti esterni (che operano in nome e per conto del CND di Bolzano o che prestano attività di consulenza o collaborazione), che ritengano di trovarsi in una delle condizioni idonee a configurare un conflitto di interesse, anche solo potenziale, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio. Il Consiglio risponderà per iscritto sollevando il componente/dipendente dall'incarico, limitatamente all'attività in conflitto, o motivando espressamente le ragioni che ne consentono comunque l'espletamento.

**Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC - Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio**

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal D.Lgs. 39/2013, modificato da ultimo dalla legge 5 marzo 2024, n. 21. In particolare, al CND si applicano gli articoli 3, 4, 7, 9 e 11 del D.Lgs. 39/2013.

AL CND si applicano altresì i seguenti atti dell'ANAC:

1. delibera n. 1 del 9 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali (delibera integralmente sostituita dalla delibera n. 8/2015).
2. delibera n. 8 del 21 gennaio 2015: Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali.
3. delibera n. 200 del 14 maggio 2025: Richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di OMISSIS in merito ad un'ipotesi di inconferibilità ex art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013 (prot. ANAC n. 25159 del 17.02.2025 e integrazione prot. ANAC n. 32258 del 28.02.2025), con particolare riguardo ai tre presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 4, co. 1-bis, del D.Lgs. 39/2013, chiarendo che tali tre presupposti (l'incarico, la carica o l'attività professionale deve aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo) non devono concorrere simultaneamente per escludere l'inconferibilità, essendo a tal fine sufficiente la presenza di uno solo di essi.

Al riguardo, il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 ha fornito importanti approfondimenti e precisazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. I chiarimenti di interesse per il CND di Bolzano riguardano soprattutto la modifica dell'articolo 4 del D.Lgs. 39/2013 (divieto di conferire incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero a soggetti che abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate o finanziate dall'ente conferente, riducendo il cd. periodo di "raffreddamento" a un anno in luogo dei due previsti dalla disciplina precedente) nonché l'introduzione del nuovo articolo 4-bis (previsione di una causa di esclusione dell'inconferibilità al ricorrere di tre presupposti, alternativi tra loro: l'incarico, la carica o l'attività professionale deve aver avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo; con la precisazione che, quando sia possibile escludere l'inconferibilità per uno dei motivi sopra indicati, è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse).

Il PNA 2025 ha precisato che al RPCT spetta la cd. vigilanza interna, per cui:

- definisce nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel PTPCT il processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le fasi di controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni da rendere ai sensi del citato art. 20;
- supporta l'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi; contesta all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, l'esistenza delle situazioni di inconferibilità o l'insorgere di quelle di incompatibilità;
- accerta i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013; segnala ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio e controllo.

Ad ANAC fa capo, invece, la cd. vigilanza esterna, per cui:

- detiene un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico;

- dispone di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi; può valutare ogni atto e fatto vertente su tale decreto, anche ove posti in essere dal RPCT nell'esercizio delle proprie attribuzioni e poteri di cui all'art. 15;
- in una logica di "chiusura di sistema", ha anche un generale potere di verificare la corretta applicazione dell'art. 15 da parte del RPCT, valutando la congruità e la legittimità delle determinazioni assunte nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all'ente su impulso dello stesso RPCT.

Infine, il RPCT, a seguito della notifica di un provvedimento di accertamento di ANAC, deve:

- comunicare al soggetto l'inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto, fornendo ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti consequenti;
- contestare all'interessato l'acclarata situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013, con concessione all'interessato, al fine di consentire l'opzione tra i due incarichi, del termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale si verificheranno le conseguenze previste dal medesimo articolo;
- contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013 all'organo conferente e svolgere il relativo procedimento avente ad oggetto anche l'elemento psicologico<sup>56</sup>.
- avviare il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 del 2013 allorquando venga accertata la mendacità della dichiarazione resa dall'interessato.

Per quanto riguarda il CND di Bolzano, ai sensi della Legge Notarile, i membri del Consiglio sono eletti fra i notai esercenti nel distretto, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete durante l'assemblea del collegio.

Nella convocazione dell'assemblea del collegio chiamata a eleggere membri del Consiglio, il Presidente avrà cura di informare i notai del collegio circa l'obbligo, a carico degli eletti, di presentare la dichiarazione di cui sotto e inviterà pertanto chi voglia candidarsi all'elezione nel Consiglio a prendere conoscenza di tale dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta e depositata presso la sede del Consiglio Notarile in caso di avvenuta elezione.

In applicazione dell'art. 18, comma 3, e 20 del D.Lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n. 833/2016:

- prima dell'accettazione della nomina per elezione a componente del Consiglio, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità (e incompatibilità ab origine) di cui allo stesso decreto; tale dichiarazione è condizione di efficacia della nomina, è resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (sulla base di un modello predisposto dal RPCT) e dev'essere completa anche delle informazioni in merito a ogni carica e/o incarico in atto o avuti negli ultimi due anni; nella prima seduta successiva, il Consiglio, acquisita tale dichiarazione e compiuti gli opportuni accertamenti, confermerà l'efficacia della nomina;
- il componente del Consiglio presenta annualmente, entro il 28 febbraio, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- le dichiarazioni di cui sopra sono pubblicate nel sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente / Organi di indirizzo politico-amministrativo";

- ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal Consiglio, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Se nel corso dell'incarico sopraggiunge una causa di inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. 39/2013, il componente del CND è obbligato a darne comunicazione scritta al Consiglio, tempestivamente e comunque entro 10 giorni.

#### **L'adozione di adeguate misure per prevenire casi di incompatibilità di soggetti nella formazione di commissioni**

Ai componenti e ai dipendenti del CND si applica, in quanto compatibile, l'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012, che stabilisce che a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. è fatto divieto di:

- a) far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La disposizione di cui sopra integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ai fini dell'applicazione di questa norma:

- i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere l'espressa dichiarazione da parte del dipendente circa l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- il componente/dipendente del CND che venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A., è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio entro 10 giorni.

#### **L'adozione di adeguate misure per prevenire la formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA**

L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla l. 190/2012, stabilisce preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo, laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione.

Si evidenzia che l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 presenta alcune analogie con il sopra citato art. 3 del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale non possono essere conferiti gli incarichi ivi specificati in caso di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (cfr. sopra: Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi, come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dagli atti dell'ANAC - Inconferibilità e incompatibilità per l'incarico di componente del Consiglio).

Secondo la valutazione operata ex ante dal legislatore, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per le attività e gli incarichi di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, coincidono con

l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione (delibera n. 159 del 27 febbraio 2019 del TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 7598).

Trattandosi di limitazioni di natura preventiva, che mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la P.A., i divieti previsti dall'art. 3 d.lgs. 39/2013 e dall'art. 35-bis non soggiacciono al principio di irretroattività di cui al combinato disposto degli articoli 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, c.p.

L'art. 35-bis prevede, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La nomina in contrasto con l'art. 35-bis determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare il Consiglio notarile della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013 sopra riportati, il CND, prima del conferimento di uno degli incarichi di cui sopra, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (TAR Lazio, Sez. I, n. 7598/2019);
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il CND:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

## **Disciplina dello svolgimento di incarichi d'ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali da parte dei componenti del Consiglio e dei dipendenti**

I componenti del Consiglio, in quanto notai, sono già soggetti alle incompatibilità di cui all'art. 2 della Legge Notarile:

*“L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.*

*Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomia dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura”.*

Per quanto riguarda i dipendenti, viene stabilita la necessità della previa autorizzazione da parte del Consiglio circa lo svolgimento di attività retribuite extra-servizio. In ogni caso, il personale dipendente non può svolgere altra attività lavorativa che possa integrare un conflitto di interesse (ad esempio collaborazione con uno studio notarile o fattispecie di cui all'art. 4, comma 6, del D.P.R. 62/2013) o che possa comportare una violazione dei limiti di orario lavorativo previsti dalla legge.

### **Divieti post-employment (*Pantoufle/Revolving doors*): disciplina dello svolgimento di attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001)**

L'ambito della norma è riferito ai componenti/dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali per conto del CND di Bolzano con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, i componenti/dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CND non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione della carica ovvero del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del CND svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con (tutte) le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'argomento è stato trattato approfonditamente nel PNA 2022, del quale si è tenuto conto.

Ciò posto, si prevede che:

- a) quanto ai dipendenti, i contratti di assunzione del CND di Bolzano dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati;
- b) quanto ai consiglieri, gli stessi, contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 4.4 (assenza di cause di inconferibilità), dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare i divieti sopra richiamati;

- c) quanto ai terzi che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND di Bolzano, gli stessi sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze ex componenti/dipendenti cessati dal rapporto con il CND, che nei tre anni precedenti la cessazione abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti del soggetto per il quale prestano la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

#### **I patti d'integrità - Rapporti tra il CND e i soggetti che con lo stesso instaurano rapporti**

Il CND di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012 è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i componenti/dipendenti del CND.

A tal fine, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 (art. 1, comma 17) e del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e come previsto dal PNA 2022, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture), si adottano le seguenti misure di prevenzione specifica:

1. nelle gare per affidamenti superiori a 2.000 euro, verbalizzare nell'ambito della prima seduta la dichiarazione dei componenti delle commissioni di gara circa l'inesistenza di eventuali rapporti o relazioni di parentela con i soggetti partecipanti alla stessa (il verbale va sottoscritto da tutti i componenti la commissione);
2. imporre la sottoscrizione di un "patto di integrità" ai soggetti che partecipano a procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture o che, comunque, ricevono i predetti affidamenti *recta via*, per importi superiori a 2.000 euro, che li obbliga – pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno – al rispetto: a) della normativa sulla prevenzione della corruzione; b) dei principi e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT; c) di quanto previsto nel Codice di comportamento adottato dal CND di Bolzano (rispetto al quale si richiama l'attenzione circa l'obbligo di segnalazione di un conflitto di interesse).

#### **Segnalazione di illeciti da parte di soggetti esterni e interni al CND; tutela accordata al soggetto interno segnalante (*whistleblower*)**

Ferma restando la competenza del Consiglio (prevista dalla Legge Notarile) a ricevere segnalazioni di illeciti compiuti dai notai, ai fini dell'emersione di illeciti riguardanti l'ente CND, i componenti del Consiglio, i dipendenti del CND, i notai iscritti nonché tutti coloro che hanno avuto rapporti con il CND possono inoltrare segnalazioni sia attraverso il canale interno del CND sia attraverso il canale esterno presso ANAC.

Al riguardo, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Con delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311, recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", l'Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad ANAC e relativa gestione delle segnalazioni esterne, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023. Infine, le Linee Guida n. 1/2025 hanno fornito indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del citato decreto legislativo.

Nonostante il d.lgs. 24/2023 e gli ulteriori provvedimenti sopra citati non risultano testualmente applicabili agli ordini professionali, il CND di Bolzano si conforma ai principi stabiliti da tali provvedimenti. In particolare, possono essere effettuate segnalazioni attraverso il canale interno del CND di Bolzano sia in forma scritta che in forma orale.

La segnalazione in forma scritta può essere inviata

- alla seguente casella e-mail, appositamente istituita: consigliobolzano.rpct@notariato.it

oppure

- direttamente al Consiglio Notarile in doppia busta chiusa. La prima busta contiene i dati identificativi della persona segnalante; la seconda contiene la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Notarile di Bolzano".

In ogni caso, la segnalazione sarà registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione, da parte del RPCT.

Per effettuare la segnalazione può essere utilizzato l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet del CND, sezione "Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione della corruzione – Segnalazione illeciti" (<http://notai.bz.it/amm-trasparente/modulo-per-la-segnalazione-di-illeciti/>).

La segnalazione in forma orale può essere effettuata, su richiesta della persona segnalante al RPCT, attraverso un incontro diretto, da svolgersi su appuntamento entro tre settimane dalla richiesta, presso la sede del CND, in una stanza riservata, garantendo in tal modo la riservatezza della segnalazione e del relativo contenuto. Della segnalazione viene redatto un verbale, firmato dalla persona segnalante e dal RPCT.

Nel caso di segnalazione anonima, la stessa viene comunque registrata e conservata, rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).

Il gestore del canale interno è il RPCT, che prende in considerazione le segnalazioni, seguendo il seguente procedimento: Innanzitutto il RPCT, in qualità di gestore del canale, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento di tale segnalazione. Successivamente il RPCT procede all'esame preliminare della segnalazione, verificando se proviene da una delle persone legittimate ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto. In caso negativo, la segnalazione potrà essere trasmessa al CND quale segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. Se del caso, il RPCT può chiedere ulteriori chiarimenti, documenti e informazione alla persona segnalante, occorrenti per l'esame preliminare della segnalazione.

Verificata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT procede con l'istruttoria, effettuando tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, avvalendosi, ove occorra, anche di altre persone specializzate interne o esterne al CND (prestando, in tal caso, massima attenzione alla tutela della riservatezza). Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT può trasmettere l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Completata l'attività di accertamento, il RPCT valuta se archiviare la

segnalazione, motivandone le ragioni, oppure rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti. Tuttavia, al RPCT non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante gli esiti delle verifiche predette. Concluse le attività di gestione della segnalazione, il RPCT cancella sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In ogni caso, il RPCT svolge la relativa indagine in assoluta riservatezza e nella tutela dell'anonimato del segnalante. Qualora egli però giudicasse necessario chiedere la collaborazione di altri soggetti del CND, questi ultimi sono tenuti ai medesimi obblighi di riservatezza e tutela dell'anonimato, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare ed eventualmente anche civile e penale.

La tutela dell'anonimato è soggetta ai seguenti limiti: nell'ambito dell'eventuale procedimento instauratosi a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia fondata, invece, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso ai documenti, previsto dagli artt. 22 ss. della Legge 241/1990.

È fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari nonché la perseguitabilità per responsabilità penali per calunnia e diffamazione e civili per il risarcimento del danno ingiustamente cagionato.

Ai sensi degli articoli 16 e seguenti del citato D.Lgs. 24/2023, una particolare tutela contro forme di ritorsione da parte di colleghi o superiori è accordata al soggetto segnalante (*whistleblower*), per evitare che il soggetto che segnala illeciti (non rimanendo anonimo) subisca ingiuste ripercussioni o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulla partecipazione al Consiglio ovvero sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla denuncia. Il componente/dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT.

Il CND si riserva di aderire ad apposita piattaforma per la presentazione delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, utilizzando opportune iniziative e accorgimenti tecnici, affinché siano assicurati la tutela all'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*.

#### **4.3 Misure di formazione - La formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo**

Il CND pianifica lo svolgimento di percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione per i componenti/dipendenti impiegati nelle aree di attività con processi mappati come "a rischio" (è la c.d. formazione specifica), mentre tutti i componenti/dipendenti saranno, comunque, coinvolti in percorsi formativi in materia di etica e di legalità, con particolare riguardo alle regole scritte nel Codice di comportamento approvato dal CND (è la c.d. formazione generica).

Un ciclo di formazione volto a favorire comportamenti ispirati ai principi etici, della legalità, della lealtà e della correttezza, e che contribuisca efficacemente a fare crescere la cultura della legalità, non potrà

prescindere dalla piena conoscenza da parte dei componenti/dipendenti del CND delle disposizioni previste nel Codice di comportamento nonché nel presente PTPCT e dei documenti (regolamenti, procedure, protocolli, ecc.) approvati e in vigore. In quest'ottica il CND assicurerà la divulgazione dei predetti documenti ai componenti/dipendenti, prevedendo, per quanto riguarda la presa d'atto del PTPCT e del Codice di comportamento, le seguenti forme:

- per il personale dipendente neoassunto si provvederà a far sottoscrivere una dichiarazione di presa d'atto della consegna del Codice di comportamento e della disponibilità on-line del PTPCT;
- per i componenti/dipendenti già in servizio, il PTPCT verrà loro notificato tramite posta elettronica dopo ogni aggiornamento;
- per i componenti/dipendenti destinati ad operare o operanti nei processi particolarmente esposti al rischio corruzione saranno previsti corsi di formazione specifici e differenziati, eventualmente da svolgersi in collaborazione con altri CND.

Almeno una volta all'anno il RPCT e il RP espongono alle dipendenti/segretarie le principali disposizioni e i principali obblighi e documenti in materia che riguardano le loro competenze.

Si prevede, altresì, la partecipazione dei componenti/dipendenti impiegati nell'attuazione delle misure programmate ad almeno un evento formativo all'anno in materia di anticorruzione/etica e standard di comportamento, anche avvalendosi di relatori esterni.

Inoltre, si prevede di organizzare annualmente (come è stato fatto negli anni scorsi) un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di. nonché, almeno una volta all'anno, un momento formativo, rivolto a tutti i notai del Distretto, in tema di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, come previsto dal Protocollo d'intesa stipulato tra Consiglio Nazionale del Notariato e Guardia di Finanza in data 19 marzo 2025. In occasione di tali eventi formativi, saranno illustrati anche le principali disposizioni e i principali obblighi in materia di prevenzione della corruzione (come previsti dalle norme di legge, dal Codice di comportamento, dal PTPCT, dai vigenti regolamenti, procedure, protocolli ecc.).

#### **4.4 Misure di rotazione ordinaria - La rotazione del personale, ove esistente, nelle aree a rischio corruzione, se materialmente possibile**

Con riferimento al personale, allo stato attuale non è realizzabile la rotazione per il fatto che ci sono solamente due dipendenti.

Quanto ai componenti del Consiglio, la rotazione viene attuata ai sensi dell'art. 88 della Legge Notarile, secondo il quale "i membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti" e "sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina".

Anche in considerazione del fatto che la rieleggibilità di cui sopra è senza limite di mandati, nel processo di gestione del rischio è stato adottato – quale misura alternativa alla rotazione laddove la Legge Notarile attribuisce il potere decisionale (discrezionale o vincolato) a un organo monocratico (presidente o tesoriere) – il controllo successivo da parte dell'organo collegiale (Consiglio).

#### **4.5 Misure di trasparenza - L'adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)**

Come anticipato, con il d.lgs. 97/2016 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) è stato integrato nel PTPCT e ne costituisce, pertanto, una apposita sezione. Tale sezione è trattata dettagliatamente al punto 7 del presente piano, al quale, pertanto, si rinvia.

### **5. MONITORAGGIO E RIESAME**

#### **5.1. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure - Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema - Aggiornamento del PTPCT**

Essendo il PTPCT un documento programmatico, il costante monitoraggio e controllo sia della corretta attuazione delle misure previste sia dell'idoneità delle misure è fondamentale. Sono responsabili del monitoraggio sia il RPCT che gli ulteriori componenti del Consiglio.

Come evidenziato anche dal PNA 2022, nelle amministrazioni che adottano le modalità semplificate in ordine alla programmazione delle misure, il monitoraggio assume importanza ancora maggiore e va incrementato al fine di garantire effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione. In particolare, i PNA del 2022 e del 2026 confermano che l'ANAC ritiene che il monitoraggio possa essere calibrato in ragione del numero di dipendenti, orientandolo seguendo cumulativamente i due criteri della cadenza temporale e del sistema di campionamento; così, per le amministrazioni con un numero di dipendenti da uno a quindici, tra le quali ricade il CND di Bolzano, l'ANAC consiglia di effettuare il monitoraggio almeno una volta all'anno e rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, in modo che ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata; in tal modo nell'arco del triennio saranno sottoposti a monitoraggio tutti i processi. Il PNA 2025 conferma l'importanza del monitoraggio e il suo coordinamento, prevedendo che il RPCT verifica la coerenza tra quanto pianificato e attuato, monitorando in particolare gli obiettivi, gli eventuali scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate, l'efficacia delle stesse nonché il rispetto dei tempi e delle risorse.

In concreto, considerate le dimensioni e attività ridotte nonché il concreto funzionamento del Consiglio, è soggetto a monitoraggio annuale tendenzialmente ogni processo mappato.

In particolare, quasi la totalità dei processi relativi alla autorizzazione/concessione, ai contratti pubblici, alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ai concorsi e prove selettive, alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, agli incarichi e nomine, alla formazione professionale continua nonché al rilascio di pareri di congruità richiedono una delibera da parte del Consiglio notarile oppure una decisione da parte del Presidente del Consiglio notarile ovvero del Tesoriere o Segretario, da comunicare al prossimo Consiglio notarile; pertanto, essendo il RPCT membro del consiglio notarile, il monitoraggio è effettuato in occasione delle riunioni del Consiglio notarile (di regola mensilmente), mediante verifica della regolarità delle singole delibere e della documentazione e delle informazioni che ne costituiscono la base, nonché verifica della correttezza dei verbali e dell'attuazione delle delibere precedenti.

Le attività esecutive da parte delle dipendenti della Segreteria (come il monitoraggio della fase di esecuzione dei contratti con fornitori ecc., la gestione dei beni mobili del consiglio, la tenuta delle scritture contabili) sono monitorate in sede degli incontri mensili in occasione delle riunioni del Consiglio mediante colloqui e richiesta di documenti e informazioni, ma anche mediante la verifica della documentazione contabile, la cui tenuta avviene sotto il controllo del Tesoriere e del Consiglio e in base alla quale il Tesoriere redige il bilancio annuale per l'approvazione da parte dell'assemblea collegiale.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza, con conseguente pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Consiglio notarile, avviene da parte del RPCT mediante verifica periodica (di regola semestrale) dell'effettiva pubblicazione.

Il monitoraggio svolto permette di effettuare anche una valutazione circa l'idoneità delle misure previste. In particolare, i risultati finora emersi consentono di ritenere adeguate le misure finora attuate, per cui non sono stati effettuati riesami infra-annuali sostanziali e le misure preesistenti sono state oggetto di meri adeguamenti ove ritenuto opportuno, senza introdurre nuove procedure e controlli con il rischio di rendere l'attività del Consiglio più macchinosa e meno efficiente.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT pubblica nel sito internet del CND una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione, svolta sulla base di uno schema definito dall'ANAC e utilizzando l'apposito modulo generato sulla Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT.

Con comunicato del Presidente di data 10 dicembre 2025, è stato comunicato che ANAC ha prorogato al 31 gennaio 2026 il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

## **6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE - CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE**

La Legge 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera c), impone al personale addetto alle attività a rischio corruzione uno specifico obbligo di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT.

Poiché – come sopra segnalato – nel CND di Bolzano non vi sono né dirigenti né referenti (date le limitate dimensioni dello stesso), gli obblighi di informazione previsti dalla legge fanno capo a tutti i componenti del Consiglio e alle dipendenti del CND.

I componenti/dipendenti del CND, quindi:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- forniscono le informazioni richieste dal RPCT e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio di corruzione;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPCT e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

L'attività di consultazione e comunicazione interna, tra dipendenti, consiglieri e RPCT, è trasversale e continua, riguardando non soltanto la redazione del PTPCT e dei relativi allegati, ma l'intera attività svolta dal Consiglio. In particolare, in occasione delle riunioni mensili del Consiglio notarile, le dipendenti della Segreteria, i consiglieri e il RPCT si scambiano le informazioni circa l'attività svolta e il rispetto delle misure previste, consegnando l'eventuale documentazione al riguardo. Al di fuori delle riunioni del Consiglio, lo scambio di informazioni e documentazione ha luogo via e-mail.

Il coinvolgimento dei terzi/utenti avviene mediante la pubblicazione continua di azioni, informazioni e documenti del Consiglio sul proprio sito internet. Inoltre, la bozza del PTPCT con allegati viene pubblicata sul sito prima della sua approvazione al fine di aprire una fase di consultazione "esterna", durante la quale la collettività ha la possibilità di chiedere informazioni e presentare osservazioni.

## 7. ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, definisce, in via generale, la trasparenza *"come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Ancora, *"la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*.

Attraverso l'attuazione della trasparenza, il CND di Bolzano intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità da parte degli operatori interni e consentire a tutti gli *stakeholders* di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa, attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane.

Secondo il PNA 2016, la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza costituisce un *"contenuto indefettibile del PTPC"*. Per effetto della nuova disciplina in materia, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è oggetto di un separato atto, ma è parte integrante del PTPCT come *"apposita sezione"*.

Per tutte le categorie dei dati da pubblicare viene individuato un unico soggetto responsabile della pubblicazione nel sito internet del CND, ossia il Responsabile della pubblicazione (RP), come sotto individuato.

A seguito della novella introdotta dal D.Lgs. 97/2016, il CND di Bolzano non è più tenuto all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in quanto la legge non prevede alcun compenso per l'incarico di membro del Consiglio. Preso atto di ciò, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il Consiglio, con delibera del 12 gennaio 2017, ha stabilito come obiettivo strategico di trasparenza che entro il 31 marzo di ogni anno vengano pubblicati i dati (privi di dati personali, in quanto non oggetto di pubblicazione obbligatoria) riguardanti i rimborsi spese versati a

favore dei componenti del Consiglio per lo svolgimento delle attività istituzionali. A tal fine, entro il 28 febbraio la segreteria trasmette tali dati al RP.

Come precisato in precedenza, con delibera n. 777 del 24 novembre 2021, l'ANAC ha precisato in una logica di semplificazione gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e collegi professionali, tenendo conto dei principi di compatibilità, della riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento, alla semplificazione degli oneri per gli ordini e collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio della proporzionalità, della semplificazione attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare nonché dell'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali. In tal modo, l'ANAC ha espressamente rilevato alcuni obblighi di pubblicazione non compatibili (con conseguente esclusione dell'obbligo di pubblicare i relativi dati), rivisto i termini di aggiornamento dei dati da pubblicare, individuato i dati che possono essere pubblicati mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti di contenuto analogo ovvero mediante rinvio alla pubblicazione effettuata da parte degli ordini e collegi nazionali nonché riformulato i contenuti di alcuni dati da pubblicare.

### **7.1. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, *"ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto"*.

Vengono designati i seguenti Responsabili:

- Responsabili della trasmissione (RT) sono tutti i singoli membri del Consiglio e/o le singole segreterie;
- Responsabile della pubblicazione (RP) è la consigliera Claudia Kaufmann.

Fermo restando il ruolo di coordinamento e controllo spettante al RPCT, il RP provvede alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito internet del CND nel rispetto termini previsti.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, il RP verifica la pubblicazione nel sito internet del CND delle seguenti informazioni per ciascuna procedura:

- l'oggetto del bando, avviso o lettera d'invito;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, devono essere pubblicate in tabelle riassuntive e rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32, della Legge 190/2012).

Il RP riferisce al RPCT circa eventuali criticità nel processo di pubblicazione.

I componenti del Consiglio e le dipendenti del CND garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di propria competenza da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

## **7.2. Compiti del Consiglio**

Il Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013:

- verifica la coerenza degli obiettivi e delle misure di trasparenza;
- fissa gli obiettivi strategici della trasparenza;
- redige l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- in caso di verifiche d'iniziativa o di segnalazioni che conducano all'accertamento della violazione di un obbligo di pubblicazione, ne dà immediata comunicazione all'ANAC, per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori;
- svolge il ruolo di organo sostitutivo nella procedura di accesso civico di cui al successivo punto 7.7.

## **7.3. Processo di attuazione della trasparenza**

Il conseguimento degli obiettivi di trasparenza non può prescindere dal coinvolgimento completo e trasversale dei componenti/dipendenti del CND. Ogni destinatario del PTPCT interno al CND è tenuto, quindi, a contribuire a questo obiettivo, anche attraverso segnalazioni e suggerimenti, secondo il metodo già sperimentato e sopra ampiamente descritto.

Tutti i componenti del Consiglio e della Segreteria, ciascuno per il settore di competenza, sono pertanto responsabili per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli adempimenti stabiliti dalla legge. Essi sono gli interlocutori del RPCT e del RP sia in fase di assolvimento degli obblighi di trasparenza, sia nella successiva fase del monitoraggio.

La trasparenza si attua attraverso:

- a) la trasmissione da parte dei RT delle informazioni da pubblicare, trasmissione che di regola avviene tramite e-mail al RP;
- b) la pubblicazione sul sito internet del CND, a cura del RP.

Il RP svolge le funzioni di coordinamento e il monitoraggio delle attività del Consiglio e della Segreteria attraverso le seguenti modalità:

- tempestiva comunicazione degli adempimenti, delle scadenze e delle modalità operative individuate per la pubblicazione;
- organizzazione di riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

#### **7.4. La sezione “Amministrazione trasparente”**

Il sito internet istituzionale del CND è [www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it).

All'interno di esso è pubblicata la sezione “Amministrazione trasparente”, in cui sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui alla Legge 190/2012, al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 39/2013, come precisati con la citata delibera n. 777 del 24 novembre 2021.

La sezione “Amministrazione trasparente” contiene i dati, le informazioni e i documenti che il CND è tenuto a pubblicare ai sensi della normativa vigente, come indicati dapprima nell'Allegato -A- del D.Lgs. 33/2103, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nell'Allegato alle Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016, e infine precisato per gli ordini e collegi professionali negli Allegati alla delibera dell'ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

#### **7.5. Qualità dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione**

I documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati e mantenuti aggiornati come previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dagli altri atti normativi che dispongono in tal senso.

Come chiarito più volte dall'ANAC e confermato nel PNA 2025, le informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet [www.notai.bz.it](http://www.notai.bz.it) devono rispondere ai requisiti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività di pubblicazione, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, della conformità ai documenti originali in possesso del CND, indicazione della provenienza nonché riutilizzabilità e riusabilità del dato.

Inoltre, secondo le Linee Guida di carattere generale approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con determinazione n. 354 del 22 dicembre 2022, rivolte alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 4/2004, e con determina n. 117 del 26 aprile 2022, rivolte ai soggetti privati di cui all'art. 3, comma 1-bis, della legge 4/2004, quindi non direttamente applicabili al CND, la sezione Amministrazione Trasparente dovrà avere una struttura chiara e intuitiva, con una navigazione semplificata per facilitare l'accesso alle informazioni, essere compatibile con strumenti assistivi, come *screen reader* e *software* di sintesi vocale, utilizzare un linguaggio chiaro, evitando tecnicismi complessi e privilegiando la comprensibilità, ricorrere a formati accessibili, garantendo la fruizione dei documenti anche a persone con disabilità visive o cognitive, rispettare gli standard internazionali, inclusi le WCAG 2.1 e la norma UNI CEI EN 301549:2021.

#### **7.6. Categorie dei dati da pubblicare, soggetti responsabili e termini della trasmissione**

Si rinvia all'Allegato "D" del presente piano, strutturato secondo quanto previsto dall'Allegato 2) alla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

#### **7.7. Accesso civico**

L'accesso civico, così come riformulato dal D.Lgs. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque (senza necessità di dimostrare alcuna legittimazione):

- a) di richiedere al CND documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013) – accesso civico “semplice”;
- b) di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal CND, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013) – accesso civico “generalizzato”.

Il diritto di accesso civico semplificato e generale è disciplinato dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 nonché dalla delibera ANAC n. 364 del 5 maggio 2021 e può essere esercitato nei confronti del CND inviando una richiesta, gratuita e che non deve essere motivata, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [consigliobolzano.rpct@notariato.it](mailto:consigliobolzano.rpct@notariato.it); nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si chiede l'accesso civico, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

Nel caso di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l'istante può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso le seguenti modalità:

1. invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [consigliobolzano@notariato.it](mailto:consigliobolzano@notariato.it); nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si era richiesto l'accesso civico e la data nella quale si era presentata l'istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;
2. invio di posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub 1), all'indirizzo: Consiglio Notarile di Bolzano, Via Rosmini n. 4, 39100 Bolzano (BZ).

## **8. ALLEGATI AL PTPCT**

- \* **Allegato "A"** - Mappatura dei processi
- \* **Allegato "B"** - Registro degli eventi rischiosi
- \* **Allegato "C"** - Programmazione e monitoraggio delle misure
- \* **Allegato "D"** - Categorie dei dati da pubblicare, con indicazione dei soggetti responsabili e dei termini della trasmissione